

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 924)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 677)*

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(FERRARI - AGGRADI)

e dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

**Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM
— Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — EFIM — è ulteriormente aumentato di lire 215 miliardi, mediante conferimento da parte dello Stato — Ministero delle partecipazioni statali — di lire 60 miliardi per l'anno 1972, lire 60 miliardi per l'anno 1973,

lire 35 miliardi per l'anno 1974, lire 30 miliardi per l'anno 1975 e lire 30 miliardi per l'anno 1976.

Art. 2.

L'Ente presenterà, entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio, il suo rendiconto patrimoniale ed economico, allegandovi uno stato patrimoniale ed un conto economico consolidato di tutte le imprese nelle quali esso detenga direttamente o tramite aziende del gruppo almeno il 50 per cento del capitale sociale, indicando in dettaglio i criteri di consolidamento. L'Ente, inoltre, allegherà lo stato patrimoniale ed il conto economico di tutte le imprese incluse nel bilancio consolidato.

Il Ministro delle partecipazioni statali emanerà istruzioni per la formazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese appartenenti all'Ente, secondo criteri di omogeneità e di chiarezza.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'EFIM, previe intese con la FINAM, presenterà al CIPE un programma, per il settore agricolo-alimentare, relativo al quinquennio 1973-77 ed avente per oggetto iniziative per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, da realizzare anche in associazione con cooperative di produttori.

Il CIPE, in sede di approvazione del programma di cui al primo comma, indicherà i mezzi per assicurarne l'attuazione.

Art. 4.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del

tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 215 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.